

Comune di Casali del Manco

Provincia di Cosenza

(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)

Via A. Proviero, 9 – CAP 87059

Partita IVA/Codice Fiscale: **03509990788**

Telefono 0984 432000 Fax 0984 432033

Sito web istituzionale : www.comune.casalidelmanco.cs.it

Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)

Codice ISTAT: **078156**

pec: comune.casalidelmanco@asmepec.it

SETTORE 4 - TECNICO - POLIZIA LOCALE

Protocollo n°: 10115 del 18/07/2024

ORDINANZA N° 51 DEL 18/07/2024

OGGETTO: Ordinanza di divieto provvisorio di sosta in località Magli per sfalcio erba.

CONSIDERATI i lavori di sfalcio erba previsti su Via E. Berlinguer località Magli, nel tratto stradale compreso tra la Piazzetta del centro storico e il parco giochi;

RAVVISATA la necessità di regolamentare la sosta veicolare sul tratto interessato per garantire la sicurezza dei cittadini e per agevolare l'esecuzione dei lavori;

VISTO l'art.7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 aggiornato e modificato dal D.Lgs. n.360/93, in base al quale i Comuni possono con proprie ordinanze nell'ambito dei rispettivi territori, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" emanato con DPR 16 Dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

ORDINA

L'istituzione di divieto di sosta temporaneo sul tratto di strada di via E. Berlinguer della località Magli, compreso tra la piazzetta del centro storico e il parco giochi dei bambini;

Il Divieto di sosta sarà valido nel giorno venerdì 19 luglio 2024 dalle ore 7:00 alle ore 10:00;

Segnalazione:

- Saranno posizionati sia appositi nastri di sicurezza che cartelli stradali, per indicare il divieto di sosta.
- Il divieto inizia dal punto in cui è collocato il cartello e prosegue lungo la direzione di marcia del lato di strada interessato dai lavori di sfalcio.

I trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dall'apposizione della segnaletica, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dall'apposizione della segnaletica, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dispone che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio online.

Di inviare copia della presente, alla Stazione Carabinieri di Casali del Manco, per debita notizia e per quanto di competenza.

Il Responsabile del Settore

Ing. Ferruccio Celestino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)